

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1451

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NEVI, GELMINI, GIACOMETTO, PORCHIETTO, RUFFINO, CORTE-
LAZZO, CASINO, GAGLIARDI, LABRIOLA, MAZZETTI, NOVELLI, SAN-
DRA SAVINO, FIORINI, BARELLI, BENDINELLI, CARRARA, DELLA
FRERA, POLIDORI, SQUERI, PETTARIN**

Disposizioni per l'individuazione delle aree ambientali complesse

Presentata il 17 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Diverse aree urbane del nostro Paese sono caratterizzate da importanti criticità ambientali, che la legislazione attuale non prevede e non riconosce nel loro insieme. Aree urbane nelle quali è più critica la situazione di compromissione delle diverse matrici ambientali, anche in conseguenza dell'esistenza di un livello di inquinamento dell'aria, tipico di gran parte delle aree urbane, e prodotto principalmente dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, nonché della presenza di insediamenti industriali ad alto impatto ambientale e di siti inquinati oggetto di indispensabili interventi di bonifica ambientale.

È evidente che, di fronte alla coesistenza di più sorgenti inquinanti all'interno di un

territorio circoscritto, è necessario intervenire con particolari misure per la salvaguardia ambientale e la salute pubblica.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione vuole, pertanto, introdurre nella nostra legislazione la definizione di « area ambientale complessa », ossia un'area urbana con le seguenti caratteristiche: *a)* una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti; *b)* presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento dei rifiuti che hanno un impatto sulle condizioni ambientali e sanitarie e sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale; *c)* esistenza di criticità ambientali, quale una concentrazione media elevata di PM10; *d)* presenza di un sito di interesse nazionale (SIN).

In un contesto e in realtà urbane con caratteristiche di criticità ambientali come quelle descritte, è necessario che lo Stato affianchi le iniziative degli enti locali e delle regioni nel finanziamento di misure volte a migliorare la qualità dell'aria, favorire il trasporto pubblico locale a basse

emissioni e aumentare l'efficienza energetica.

A tale fine la presente proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo per sostenere l'ente locale negli interventi di riduzione dell'inquinamento atmosferico, nonché di realizzazione di opere di riqualificazione industriale e di bonifica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Aree ambientali complesse)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, definisce e individua le aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.

2. Per area ambientale complessa di cui al comma 1 si intende un territorio urbano circoscritto con le seguenti caratteristiche:

a) una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti;

b) presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento rifiuti che hanno un impatto sulle condizioni ambientali e sanitarie e sono sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) esistenza di criticità ambientali, quali una concentrazione media elevata nell'aria di PM10, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *ii*), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

d) presenza di un sito di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, quale contributo statale per l'attuazione di interventi organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario; del-

l'attivazione di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni; della riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati; della realizzazione di interventi di bonifica e di riqualificazione ambientale nei SIN; della previsione di benefici fiscali per ridurre le emissioni inquinanti degli impianti industriali.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni del comma 3, le modalità di riparto delle risorse del fondo ivi previsto, nonché i criteri per l'eventuale revoca dei contributi concessi dal medesimo fondo.

5. Ogni due anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'eventuale aggiornamento delle aree ambientali complesse presenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

